



TRIBUNALE DI MODENA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele Cifarelli, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 4765/2024 R. G. vertente

tra

Parte_1

avv. Matilde Palmieri ed Elena Toni)

-ATTORE-

e

Controparte_1

(avv. Giulia Zanolì e Giuseppe Campagnoli)

-CONVENUTA-



Controparte_1 ha adito il Tribunale di Modena in via
monitoria chiedendo, ed ottenendo, ingiunzione di pagamento nei confronti di *Parte_1*
[...]

Parte_1 ha proposto opposizione, preliminarmente eccependo la nullità del decreto
ingiuntivo, per essere la relativa controversia oggetto di convenzione d'arbitrato al punto 32 del
contratto di appalto stipulato dalle parti.

Controparte_1 costituita, ha aderito a tale eccezione,
dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo “*con salvezza della relativa azione, che verrà fatta
valere pertanto in sede arbitrale*”, e chiedendo per questo la compensazione delle spese.

L'opponente ha chiesto invece la condanna alle spese di controparte.

Su dette conclusioni in data odierna lo scrivente si è riservato di decidere.

OSSERVA

1) L'eccezione di nullità dell'ingiunzione per incompetenza del giudice adito è fondata, in quanto il
credito trova genesi nel contratto d'appalto intercorso fra le parti in data 5 maggio 2014, il cui art.32
prevede che “*qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti sull'interpretazione, esecuzione
e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente dovrà essere risolta con
giudizio arbitrale*”.

Si tratta di clausola che demanda la decisione di ogni controversia fra le parti ad arbitri rituali.
Com'è noto, “*l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente
ricavabile dalla L. n. 25 del 1994 e dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e
sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla
cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza*” (Cass. SU n. 23418
del 2020).

Per giurisprudenza ormai costante, in tal caso occorre in primo luogo revocare il decreto ingiuntivo,
in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (ex multis Cass. n. 25180 del 2013).

Ne consegue che al “*provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha
emanato il decreto monitorio... non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza,*



di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69.” (Cass. n°594 del 2012 e n°15579 del 2019).

A tanto si provvede, pertanto con sentenza.

2) La parte interessata **Controparte_1** non ha chiesto l'assegnazione di termine per la riassunzione. Ove voglia conservare salvezza agli effetti sostanziali determinati dalla domanda qui proposta, potrà darvi corso, attivando il procedimento negoziale (che prevede quale primo atto la notifica alla controparte della domanda d'arbitrato), entro il termine fissato dall'art.50 cpc (applicabile perché non derogato dall'art.819 ter cc, per quanto disposto da Corte Cost. n°223 del 2013).

3) L'adesione all'avversa eccezione in corso di causa non è circostanza riconducibile alle ragioni che possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio: né a quelle tipizzate nell'art.92 cpc, né alle “*altre gravi ed eccezionali ragioni*” che vanno a tal fine considerate, a seguito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n°77 del 2018.

Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -esclusa la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000, in ragione del valore del credito ingiunto.

P.Q.M.

1) REVOCA il decreto ingiuntivo per nullità conseguente ad incompetenza del giudice adito, essendo la relativa controversia dalle parti rimessa ad arbitri.

2) CONDANNA **Controparte_1** al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il giudizio di opposizione, che liquida in €.406,50 per esborsi ed €.2.905 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.

Modena, 28 febbraio 2025

IL GIUDICE ESTENSORE

-Michele Cifarelli-